



CITTA' DI BIELLA  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

# *Regolamento Comunale del Registro delle Unioni Civili*



CITTA' DI BIELLA  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

### **Art. 1. Principi e definizione dell'Unione Civile.**

1. Nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, il Comune di Biella tutela la piena dignità dell'Unione Civile garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei propri cittadini, in attuazione dei principi di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sanciti dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, e dei principi di pari dignità sociale e di uguaglianza di fronte alla legge, sanciti dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Ai fini del presente Regolamento è da intendersi come Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, indipendentemente dalla loro cittadinanza, coabitanti, regolarmente residenti anagraficamente sul territorio comunale della Città di Biella formanti un nucleo familiare (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), non legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ecc.), bensì da vincolo affettivo, inteso questo ultimo quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.
3. Il Comune di Biella, nell'ambito delle aree tematiche di propria competenza, provvede a tutelare e sostenere le Unioni Civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

### **Art. 2. Registro e Attività di sostegno delle Unioni Civili.**

1. È istituito presso il Comune di Biella il Registro delle Unioni Civili. Le relative modalità di utilizzo e funzionamento sono disposte con separato atto dal Dirigente competente.
2. Ai fini del presente regolamento chi si iscrive al Registro delle Unioni Civili, è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto.
3. Gli atti dell'Amministrazione comunale devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi nelle aree tematiche di competenza del Comune, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.
4. Nel termine di 12 mesi dall'intervenuta esecutività del presente atto l'Amministrazione si impegna ad armonizzare i regolamenti comunali interessati dalle aree tematiche di cui all'art. 1 comma.

### **Art. 3. Iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.**

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, indipendentemente dalla loro cittadinanza, coabitanti e anagraficamente residenti sul territorio comunale della Città di Biella formanti un nucleo familiare, legate fra loro da vincolo affettivo intendendosi con questo il reciproco impegno all'assistenza morale e materiale e non da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, di matrimonio contratto in Italia o in un Stato estero riconosciuto, i cui effetti non siano cessati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione. A tale scopo, lo stato di separazione legale tra i coniugi è equiparato alla cessazione degli effetti del matrimonio.
2. Ciascuna delle due persone richiedenti non deve inoltre avere ottenuto la registrazione amministrativa di un'altra Unione Civile per la quale non è stata richiesta la cancellazione e ancora sussistono i requisiti per la sua validità. Non può inoltre essere richiesta l'iscrizione al Registro quando anche solo una delle due persone richiedenti si trovi in condizione di attesa di perfezionamento di altra istanza di iscrizione già presentata.
3. L'istanza di registrazione deve essere presentata congiuntamente e personalmente dalle due persone richiedenti l'Unione Civile.
4. Gli uffici comunali competenti accertano in via amministrativa l'effettiva presenza dei requisiti oggettivi delle persone che richiedono l'iscrizione al Registro delle Unioni Civili così come previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. A tale fine gli uffici si avvalgono delle informazioni presenti nel registro dell'anagrafe della popolazione residente e più in generale in possesso dell'Ente Comunale e della Pubblica Amministrazione, o qualora necessitasse, possono richiederne di nuove anche direttamente ai soggetti interessati a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### **Art. 4. Rilascio di attestato di Unione Civile basata su vincolo affettivo.**

1. Il Sindaco o suo delegato rilascia, su richiesta dei diretti interessati o degli uffici comunali competenti per materia, l'attestato di "Unione Civile basata su vincolo affettivo", inteso quest'ultimo come assunzione di impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, in relazione a quanto desunto dall'Anagrafe della Popolazione Residente. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti e delle prerogative sanciti dal presente Regolamento e da altri Atti o Disposizioni dell'Amministrazione Comunale a favore delle Unioni Civili.
2. L'ufficio competente può verificare l'effettiva e attuale sussistenza dei requisiti oggettivi delle persone che richiedono l'attestato, così come previsti ai commi 1 e 2 dell'Art. 3 del presente Regolamento.

### **Art. 5. Cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.**

1. L'Unione Civile disciplinata dal presente Regolamento e registrata nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Biella cessa nei seguenti casi:
  - a) morte di una delle due persone unite civilmente;
  - b) matrimonio tra le due persone unite civilmente;
  - c) matrimonio di una delle due persone unite civilmente con altra persona;

- d) venire meno della situazione di coabitazione delle due persone unite civilmente, oppure della residenza anagrafica sul territorio comunale della Città di Biella, anche solo di una di esse;
  - e) su specifica istanza di cessazione presentata da una o entrambe le persone unite civilmente.
2. La cessazione dell'Unione Civile per qualsiasi causa, esclusa quella di morte o di assenza prolungata se dovuta a causa di forza maggiore e se entrambe le parti ne confermano la validità, comporta la relativa cancellazione dal Registro delle Unioni Civili, di tale cancellazione il competente ufficio provvede alla contestuale notifica ad entrambe le parti.
  3. Dal momento della cancellazione dell'Unione Civile dal relativo Registro cessano tutti gli effetti derivanti dall'iscrizione al Registro.

#### **Art. 6. Informativa circa il Registro delle Unioni Civili.**

1. Al fine di consentire il riconoscimento dei diritti e dei benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale, i competenti uffici promuovono tra gli uffici comunali ogni forma di scambio di informazioni inerenti l'esistenza delle citate unioni.
2. Tutte le informazioni contenute nel Registro sono trattate nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali e sensibili.

#### **Art. 7. Efficacia della presente disciplina.**

1. Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, senza che vi possano essere interferenze di sorta con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.
-